

Le sanzioni amministrative

La sanzione amministrativa è la conseguenza posta dall'ordinamento per la violazione di norme giuridiche costituite da illeciti amministrativi. Comportamenti di lieve entità contrari agli interessi della collettività.

La disciplina delle sanzioni amministrative è contenuta nel D.Lg n. 472/1997 intitolato: "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" e nel contenuto dell'articolo 7 del D.Lg n. 269/2003 che prevede la responsabilità sanzionatoria amministrativa delle persone giuridiche. Le singole fattispecie sanzionatorie sono invece stabilite in specifici testi normativi (nei D.Lg n. 471/1997 e 473/1997)

Le violazioni amministrative rilevanti nelle discipline dei tributi possono così essere suddivise:

- 1) Violazioni relative alla contabilità che attengono in generale all'inadempimento ad obblighi di documentazione, registrazione e conservazione di scritture contabili. Sono punite con sanzioni differenti a seconda che l'illecito contabile generi un'evasione concreta.
- 2) Omessa dichiarazione o omissione del documento. Con la presentazione di dati non conformi al vero. Sono illeciti di danno in cui la sanzione è commisurata all'evasione.
- 3) Violazioni attinenti alla fase di accertamento ed a obblighi di collaborazione del contribuente all'attività amministrativa. Quali ad esempio la mancata restituzione di questionari inviati ai contribuenti.
- 4) Violazione da riscossione: le sanzioni in materia di riscossione si applicano a tutti i tributi e si riferiscono ai ritardi o agli omessi versamenti o alla mancanza di esecuzione delle ritenute, tali sanzioni sono proporzionali al tributo evaso.

Le violazioni amministrative in via generale costituiscono la stragrande maggioranza degli illeciti accertabili nell'ordinaria attività di controllo del territorio, in materia di attività commerciale, violazione del codice della strada, esercizi pubblici, salute pubblica, sul lavoro e sulla tutela ambientale e sulle evasioni fiscali.

La competenza dell'accertamento spetta agli organi di controllo quali ufficiali, agenti di polizia giudiziaria. Gli ufficiali competenti a ricevere il rapporto sono individuati in linea generale dall'articolo 17 della legge 689/81 che distingue tra materie statali e regionali. In caso di violazione dei regolamenti comunali e provinciali è di competenza il Comune.

La sanzione è intrasmissibile agli eredi e le singole fattispecie in misura fissa prevedono sanzioni già determinate e altre volte sono da definirsi in base di alcuni parametri. La maggior parte delle sanzioni rientra nella seconda categoria e devono essere stabilite o fra un minimo o un massimo in misura proporzionale al tributo evaso ovvero soltanto tra un minimo ed un massimo fissato dalla norma. La definizione della misura viene stabilita secondo alcuni criteri di stampo personalistico, quali:

- 1) La gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente
- 2) All'opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze

3) Alla personalità e alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

Secondo il principio della personalità quindi, la persona e i suoi comportamenti vengono valutati in base alla condotta complessiva del trasgressore in cui poi si andrà ad aggravare o ad alleggerire la misura della sanzione. V'è considerata la recidiva in cui il trasgressore ha commesso illeciti uguali nei tre anni precedenti. In questo caso la risposta punitiva si accentua e l' aumento della sanzione può aumentare fino alla metà della sua misura.

All' inverso, la riduzione della sanzione si applica attraverso il ravvedimento operoso dove spontaneamente ripara al suo illecito, vale a dire ne elimina i suoi effetti in assenza di contestazioni dell' amministrazione o comunque senza che ci siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento di cui il trasgressore abbia conoscenza. Il ravvedimento avviene con la regolarizzazione del comportamento fiscale e determina il pagamento della sanzione, relativa alla violazione effettuata.

L' illecito amministrativo, a differenza del reato che viene categorizzato nelle sanzioni penali, non può spingersi a limitare la libertà personale poiché tratta situazioni e comportamenti meno gravi che possono essere risolti con una sanzione pecuniaria, ovvero il pagamento di una multa. Il legislatore elabora un elenco di reati depenalizzanti.

Si parla di depenalizzazioni dei reati e di elenco di reati depenalizzati con il decreto legislativo n. 8/2016.

Con la disposizione generale dell' articolo 1 le leggi speciali sono sostituite da sanzioni pecuniarie se il legislatore ritenga invece che un certo comportamento possa essere punito con un pagamento di una certa somma di denaro. La depenalizzazione serve in parte perché vi è l' esigenza di adeguare la risposta punitiva dello Stato a comportamenti non particolarmente nocivi, d' altra parte vi è la necessità di alleggerire il carico di lavoro dell' amministrazione della giustizia penale. Ne rimangono fuori i reati per i quali è prevista la sanzione pecuniaria in aggiunta o in alternativa alla sanzione detentiva dell' arresto o della reclusione. Non rientrano: i reati previsti nel Testo unico immigrazione, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, leggi speciali concernenti: l' edilizia e l' urbanistica, l' ambiente, il territorio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d' azzardo e scommesse, armi e esplosivi, elezioni e finanziamenti dei partiti, proprietà intellettuale e industriale.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni:

Viene irrogata dopo il termine di un procedimento, con un atto amministrativo emesso dall' Amministrazione finanziaria o dall' ente competente all' accertamento del tributo.

Sono previsti tre accertamenti di irrogazione:

Un procedimento di contestazione: è caratterizzata da maggiore garanzia delle previsioni e meglio riesce ad attuare i principi generali della funzione amministrativa sanzionatoria. Tale procedimento prevede la partecipazione difensiva del contribuente, separa la fase di accertamento da quella sanzionatoria, garantendo trasparenza e imparzialità dell' attività

amministrativa. Il procedimento si avvia con la notifica al contribuente di un atto di contestazione/irrogazione contenente l'indicazione a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore. Entro 60 giorni dalla notifica, il trasgressore, può: pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione irrogata, presentare delle memorie difensive all'ente procedente, questa a sua volta ha un anno di tempo per esercitare una nuova pena sanzionatoria, al termine di tale periodo, l'ente o archivia il fascicolo o emette un atto di irrogazione sanzioni, La terza opzione è quella della immediata impugnazione dell'atto innanzi alle Commissioni tributarie.

I procedimenti di irrogazione immediata: Vengono notificati immediatamente al contribuente e di norma non prevedono una fase di contraddittorio. Vi sono due procedimenti di irrogazione immediata:

Il primo, è utilizzabile nei casi di sanzioni collegate al tributo e consente l'emissione di un avviso di irrogazione di sanzioni contestuale a quello di accertamento. L'atto deve avere tutti i requisiti prima messi in luce in relazione all'atto di contestazione. In tali ipotesi il procedimento sanzionatorio segue le fasi dell'accertamento dei tributi. Viene ammessa in definizione di via breve il pagamento pari a 1/3 della misura della sanzione irrogata.

Nel secondo, non viene ammessa la definizione in via breve, pertanto l'unica possibilità per il contribuente che desidera contestare o definire la pretesa è quella del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie.

La prassi di irrogazione immediata è stata preferita in quanto consentendo l'esercizio contestuale della funzione e di quella di accertamento è risultata più efficiente nello svolgimento.